

## FOGLIO INFORMATIVO ESERCENTI CONVENZIONATI CARTASI E DOTATI DI P.O.S. VIRTUALE PER LE VENDITE PER CORRISPONDENZA, TELEFONICHE E VIA WEB

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

CartaSi S.p.A., sede legale e amministrativa: Corso Sempione, 55 - 20145 Milano, tel. 02-3488.1; Albo degli Istituti di Pagamento, 114 septies T.U.B. n.32875.7 – Capitale Sociale Euro 35.526.315,60 i.v.- Gruppo di appartenenza: Gruppo Bancario ICBPI n. 5000.5 (Capogruppo: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.) - Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 04107060966 – REA Milano 1725898 – ISVAP Sez. D RUI n. D000218599

### INFORMAZIONI SULLA BANCA (SOGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON L'ESERCENTE)

### CHE COS'È IL SERVIZIO DI P.O.S. VIRTUALE PER LE VENDITE PER CORRISPONDENZA, TELEFONICHE E VIA WEB

Il Servizio consente agli esercenti, congiuntamente all'abilitazione al commercio elettronico e/o alle vendite per corrispondenza e telefoniche, di accettare le transazioni effettuate sul proprio sito web, telefonicamente o per corrispondenza con le carte di pagamento appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, JCB (solo per le vendite telefoniche e per corrispondenza), e di tutte le altre carte che saranno di volta in volta comunicate da CartaSi S.p.A., per la vendita di merci o servizi, mediante accredito s.b.f. sul proprio conto corrente bancario ed al netto della commissione e/o dei canoni pattuiti, attraverso accredito diretto degli importi relativi alle transazioni elettroniche effettuate.

I rischi principali consistono nella possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali ed economiche, di riaddebito

all'Esercente degli importi relativi ad operazioni irregolari in quanto effettuate senza l'osservanza delle norme previste nelle Condizioni Generali di Adesione per l'Esercente, nelle clausole particolari relative alle differenti modalità di vendita e nel regolamento del servizio di P.O.S. virtuale, nonché di addebito di multe applicate dai circuiti internazionali a CartaSi per irregolarità commesse dall'Esercente a causa della mancata osservanza delle norme previste nei contratti prima citati. Esistono, inoltre, rischi connessi a malfunzionamenti delle infrastrutture tecniche per la gestione delle transazioni di virtual P.O.S. (es. mancanza rete di connettività, mancanza della fornitura di energia elettrica, ecc.), che possono comportare sospensioni o ritardi nell'erogazione del Servizio.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

#### A) CANONE DI SERVIZIO MASSIMO MENSILE:

€ 500,00.

**B) COMMISSIONE PERCENTUALE MASSIMA MENSILE** sull'importo complessivo delle operazioni trattate con carte: 5%.

#### C) QUOTA FISSA MASSIMA PER OGNI TRANSAZIONE:

€ 1,50.

**D) CORRISPETTIVO MINIMO MENSILE**, applicato se l'importo complessivo delle commissioni dei punti precedenti (A) e (B) risulta nel mese inferiore allo stesso corrispettivo: massimo € 500,00.

#### E) CONTRIBUTO MASSIMO UNA TANTUM SPESE DI ATTIVAZIONE:

€ 5.000,00.

#### F) CONTRIBUTO MASSIMO UNA TANTUM SPESE DI DISATTIVAZIONE:

€ 5.000,00.

### RECESSO E RECLAMI

#### Recesso dal contratto

L'Accordo è stipulato a tempo indeterminato ed ha validità sino a quando l'Esercente, suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, ne dia disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrare all'intermediario con qualsiasi mezzo. Non sono previste a carico dell'Esercente penalità o spese di chiusura. CartaSi può recedere dal contratto con un preavviso minimo di due mesi, preavviso non dovuto in caso di giustificato motivo. In ogni caso il recesso è esercitato in forma scritta.

#### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Cinque giorni lavorativi dalla richiesta di chiusura del rapporto.

#### Reclami

L'Esercente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti recapiti: CartaSi – Customer Satisfaction, Corso Sempione, 55 - 20145 Milano; sito internet

[www.cartasi.it](http://www.cartasi.it) - sezione contatti; fax 02-3488.9032.

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice l'Esercente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario. Inoltre sul sito dell'intermediario ([www.cartasi.it](http://www.cartasi.it)) è disponibile la relativa guida. Ulteriori strumenti di tutela sono rappresentati dalle procedure di arbitrato e conciliazione che l'Esercente e l'intermediario possono proporre per il tramite di specifici organismi riconosciuti dalla legge. A titolo meramente esemplificativo si cita il Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). L'Esercente può, da ultimo presentare esposto a Banca d'Italia. In caso di eventuali violazioni si applicano alla Società le sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII del T.U. Bancario ed al Titolo II del D. Lgs. 11/2010.

### INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

**P.O.S. virtuale (Point of Sale):** software che consente la richiesta di autorizzazione e l'effettuazione della transazione per gli esercenti abilitati alle vendite e-commerce, per corrispondenza e/o telefoniche.